

le, quando sieno state emesse in conformità delle condizioni accettate dall'assicurato.

L'Agente Generale è autorizzato ad esigere dall'assicurato, all'atto della firma della proposta, un deposito cauzionale pari allo importo della visita medica, da computarsi a favore dell'assicurato sul premio di primo anno, quando la polizza sia perfezionata.

Art. 9.

Spettano all'Agente Generale la scelta, la nomina e la determinazione di trattamento di tutti i suoi collaboratori o dipendenti.

Per gli Agenti viaggianti, per gli Agenti locali ed i produttori, la nomina deve farsi in base ad un capitolato approvato dall'Istituto.

Tutte le nomine di cui sopra dovranno definitive soltanto dopo il gradimento dello Istituto al quale si dovranno comunicare i relativi contratti.

Il personale addetto alla produzione sarà munito di lettera di riconoscimento rilasciata dall'Agente Generale.